

DELIBERAZIONE 28 febbraio 1989, n. 84.

L.R. 41/84 art. 14. Criteri di utilizzazione delle somme relative ad opere di urbanizzazione secondaria. Modifica delibera n. 225 del 9-6-1987.

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la propria deliberazione 9 giugno 1987 n. 225 con la quale sono stati stabiliti i criteri per l'uso delle somme relative ad opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell'art. 14, secondo comma della L.R.T. 30-6-1984, n. 41, disciplinando in particolare l'attribuzione delle quote degli oneri relativi alle anzidette opere per «le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi» nonché «i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie»;

Ritenuto che in sede di applicazione degli anzidetti criteri sono sorti dubbi interpretativi sulle norme dettate e conseguenti difficoltà operative con particolare riferimento alle procedure da seguire per l'attribuzione agli Enti terzi delle somme introitate;

Ritenuto in particolare che occorre garantire, fra l'altro, una programmazione di interventi che derivi necessariamente da una preventiva conoscenza dell'ammontare delle somme cui tali interventi medesimi possono far riferimento e che debba essere chiarito che fra gli oneri introitati per le opere di urbanizzazione secondaria, siano da comprendere, anche quelli conseguenti a procedura di condono ex legge 28-2-1985 n. 47;

Ritenuto infine di dover sostituire integralmente la anzidetta deliberazione n. 225/87 anche ai fini di una maggior chiarezza di lettura e di applicazione dei criteri per la stessa fissati:

DELIBERA

1. di stabilire i criteri per l'uso delle somme relative alle opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della L.R.T. 30-6-1984 n. 41 disciplinando in particolare, nel modo seguente, l'attribuzione delle quote degli oneri predetti, stabilito dalla tabella A5, allegata alla citata legge per le «chiese e gli altri edifici per servizi religiosi nonché, «i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie».

Art. 1

Alla scadenza di ogni anno e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario, il Consiglio comunale approva il rendiconto delle entrate, introitate nell'esercizio, derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia ivi comprese le somme introitate a termini dell'art. 37 della Legge 28-2-1985 n. 47 e della L.R. 7 maggio 1985, n. 51, distinguendo le somme incassate a titolo di urbanizzazione secondaria, e definisce le previsioni che vengono effettuate almeno per l'esercizio successivo.

Art. 2.

In relazione a quanto previsto dalla tabella allegata A15 alla legge regionale toscano 30-6-1984, n.41, il Consiglio comunale, tenuto conto delle esigenze riscontrate e delle previsioni dello strumento urbanistico e, ove richiesto dalla legislazione vigente, dal programma pluriennale di attuazione, determina, nel rispetto delle percentuali di incidenza indicate per le diverse tipologie di opere nella tabella suddetta. l'uso dei proventi previsti.

La deliberazione di cui al comma precedente deve essere allegata il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 3

Le entrate di cui al precedente art. 2 potranno essere utilizzate per nuove opere, attrezzature ed impianti di urbanizzazione secondaria e per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di quelle della stesso natura già esistenti.

Art. 4

Tenuto conto delle particolari finalità cui sono destinate le opere definite nella tabella A15 allegata alla L.R. 30-6-1984, n. 41 «Chiese ed altri edifici per servizi religiosi», la realizzazione delle stesse avviene direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune, per le quali opere viene a tal fine attribuita la quota dell'8% (otto per cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria annualmente previsti e che risulteranno effettivamente introitati dal Comune, con le modalità, i tempi e le garanzie stabilite degli articoli seguenti.

Per i «Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie», la realizzazione delle opere può avvenire direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune, per le quali opere viene a tal fine attribuita la quota del 7% (sette per cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria annualmente previsti e che risulteranno effettivamente introitati dal Comune, con le modalità, i tempi e le garanzie degli articoli seguenti.

Art. 5

Per «Chiese ed altri edifici per servizi religiosi» sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale, nonché le attrezzature per attività educative culturali, sociali e ricreative, annessa agli edifici destinati al culto, situate nelle adiacenze o comunque connesse con essi o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda edifici attrezzature ed impianti ancora da realizzare.

Per «Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie» si intendono altresì, oltre agli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda quelli ancora da realizzare.

Si applicano, per tutte le opere specificate ai precedenti commi, le norme stabilite dall'art. 3 della presente deliberazione.

Art. 6

Entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione del Consiglio comunale di cui all'art. 1, gli enti interessati dovranno presentare ai Comuni competenti per territorio un programma di interventi connesso alle finalità di cui al precedente art. 5 con la proposta delle priorità degli interventi medesimi. Tale programma dovrà essere corredato di un progetto di massima delle singole opere, redatto da un tecnico abilitato ai sensi di legge che contenga un preventivo sommario delle spese da sostenere, i termini presunti d'inizio e fine dei relativi lavori, nonché il riferimento agli esercizi finanziari, anche relativi e più annualità, di cui far carico per l'erogazione dei contributi. Le relative richieste sono presentate, per la Chiesa Cattolica, dalle autorità ecclesiastiche diocesane.

I Comuni, esaminate le proposte anzidette, anche sulla base delle priorità concordate con gli enti interessati, deliberano prima della scadenza dell'esercizio finanziario, l'elenco delle opere di cui si approva il finanziamento e l'assegnazione delle relative somme, anche in relazione alla effettiva presenza dei soggetti interessati nell'ambito della circoscrizione comunale e della loro reale consistenza organizzativa.

Fermo restando quanto stabilito dal primo comma del precedente art. 4, il Consiglio stesso valuterà, inoltre, in sede di tale attribuzione, le proposte di priorità avanzate anche in considerazione del valore sociale e culturale eventualmente connesso a ciascuna opera e dell'urgenza della stessa, a seguito di un confronto, in caso di dissenso su tali valutazioni, con i soggetti interessati.

Entro 6 mesi dalla data di comunicazione delle assegnazioni gli Enti terzi presentano, a pena di decadenza della assegnazione, un progetto esecutivo delle

opere da realizzare, con l'indicazione dei tempi di inizio ed ultimazione dei lavori e di quelli relativi agli stati di avanzamento degli stessi.

Il Consiglio comunale approva tali progetti ed impegna le relative somme ove necessario anche in successivi esercizi finanziari tenuto conto dell'entità delle opere.

L'intervento finanziario del Comune, accordato in attuazione delle presenti norme, si limita, per ciascun esercizio, ai fondi determinati ed assegnati in base alle stesse.

L'erogazione sarà disposta con deliberazione della Giunta Municipale previa documentazione da parte del soggetto beneficiario dell'avanzamento dei lavori, entro 30 giorni dalla presentazione dei documenti richiesti.

Art. 7

Le somme di cui all'art. 1 introitate a titolo di oneri per urbanizzazioni secondarie sono versate, i fini della presente deliberazione, in un conto corrente vincolato presso la Tesoreria del Comune per essere destinato alle finalità di cui all'art. 2.

Art. 8

Ogni tanto, entro il 31 gennaio, i soggetti assegnatari di fondi di cui all'art. 4 presenteranno al Comune un rendiconto documentato della loro utilizzazione e dell'avanzamento o ultimazione delle opere cui sono stati attribuiti finanziamento. Il Consiglio comunale prende atto del rendiconto e verifica la conformità dell'impiego dei finanziamenti stessi rispetto ai programmi e progetti cui erano destinati.

Nel caso che la realizzazione delle opere non rispetti i termini fissati nel progetto approvato ed eventualmente prorogati dalla Giunta Municipale a seguito di motivata richiesta dell'assegnatario, le quote di finanziamento non ancora erogate possono essere revocate ed attribuite dal Consiglio Comunale ad altra opera che segua nell'ordine di priorità quella non realizzata o non ultimata.

Art. 9

Nel caso infine di mancanza di programmi d'intervento da parte degli Enti interessati o di inosservanza del programma concordato di cui al precedente art. 6 il C.C., previa diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti anzidetti, destinerà le somme introitate ad altre opere di urbanizzazione secondarie da realizzarsi direttamente dal Comune anche diverse da quelle di cui all'art. 4 della presente deliberazione. In caso di inadempienza da parte dei Comuni nell'esercizio dell'attività prevista alla presente disciplina, si applicano le disposizioni generali

vigenti per l'attivazione dei poteri sostitutivi in ordine all'emanazione degli atti dovuti.

Art. 10

La presente deliberazione sostituisce integralmente la propria deliberazione giugno 1987 n. 225

IL CONSIGLIO APPROVA

Con la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto

Il Segretario
Mammuccini

Il Presidente
Pii

TABELLA A/5 ALLEGATA ALLA L.R. 3 GIUGNO 1984, N. 41. "NONE REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA L.10/1977:"NORME PER LA EDIFICABILITA' DEI SUOLI" E SUCCESSIVE MODIFICHE ABROGAZIONE DELLA L.R. 24 AGOSTO 1977 N. 60."

TABELLA A/5

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria è così indicata per tutte le classi di Comuni:

Per ogni attività

Opere	L/mq
- gli asili nido e le scuole materne	20%
- le scuole dell'obbligo	48%
- le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi	8%
- i centri civili e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie	7%
- mercati di quartiere – delegazioni commerciali	6%
- gli spazi pubblici a parco e per lo sport	11%
	100%

TABELLA "B" – PARAMETRI TERRITORIALI RELATIVI A:

- a) Ampiezza e andamento demografico
- b) Caratteristiche geografiche

PARAMETRO C – Rapporto densità territoriale abitanti per chilometro quadrato

- Inferiore a 200 abitanti/kmq	coefficiente	1.00
- da 201 a 500 abitanti/Kmq.		1.05
- da 501 a 1.000 abitanti/Kmq.	1.10	
- da 1.001 a 2.000 abitanti/Kmq.		1.15
- oltre 3.000 abitanti/kmq	1.30	

PARAMETRO D - Caratteristiche geografiche dei Comuni

- Comuni costieri	coefficiente	1.10
- Pianura - Collina (secondo ISTAT)		1.00
- Montagna (secondo ISTAT)		0.90

PARAMETRO E - Comuni dichiarati sismici ai sensi di legge

	coefficiente	0.90
--	--------------	------

PARTE PRIMA - PARAMETRI ELEMENTARI

PARAMETRO A – Ampiezza demografica dei Comuni, con dati ISTAT al 31 dicembre 1976 riferiti alla popolazione residente –

- I Classe – Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti	coefficiente	1.10
- II Classe – Comuni con la popolazione compresa fra 50.001 e 100.000 abitanti		1.05
- III Classe – Comuni con popolazione compresa fra 10.001 e 50.000 abitanti		1.00
- IV Classe – Comuni con popolazione fra 3.001 e 10.000 abitanti		0.95
- V Classe – Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti		0.90

PARAMETRO B - Andamento demografico

Variatione percentuale tra 1951 e 1981 (dati Censimenti) (7)

Valori corrispondenti alla media quinquennale

- decremento superiore al 3%	coefficiente	0.95
- decremento o incremento compresi fra -3% e +3% (stazionario)		1.00
- incremento superiore al 3%		1.05

Variationi percentuali tra il 1971 e il 1981 (7)

Valori corrispondenti alla media quinquennale

- decremento superiore al 3%	coefficiente	0.90
- decremento o incremento compresi fra -3% e +3% (stazionario)		1.00
- incremento superiore al 3%		1.10

(7) Dizione sostitutiva, v. nota 1